

(N. 2373)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **GELMINI** e **SACCHETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 DICEMBRE 1962

Modificazioni all'articolo 30 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e all'articolo 40 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo, approvato con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta che sottopongo al vostro esame è senza dubbio pienamente giustificata sotto il duplice profilo giuridico ed economico, intendendo colmare una lacuna, fonte di grave ingiustizia, presente nel testo unico per la finanza locale (regio decreto 14 settembre 1931, numero 1175) e nel regolamento per la riscossione delle imposte di consumo (regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138), che omisero, stabilendo la esenzione dalle imposte di consumo dei materiali da costruzione destinati ad opifici industriali, di menzionare le aziende artigiane, che restarono e restano largamente escluse dal beneficio di cui godono i più grandi complessi industriali.

Il problema allora, quando vennero approvate le norme che proponiamo di modificare, presentava certamente, date le dimensioni dell'azienda e il suo carattere quasi sempre familiare che consentiva di svolgere l'attività in ambienti per lo più facenti parte dell'abitazione, aspetto e dimensioni più limitati di quelli che assume oggi nella nuova realtà produttiva.

Questa infatti, impone anche alla produzione artigianale di darsi un nuovo assetto organizzativo e ambienti più razionali e idonei al suo svolgimento. Fra molti ostacoli che limitano tale necessario processo vi è anche quello rappresentato dall'imposta di consumo dei materiali da costruzione che viene a gravare sul costo degli ambienti di lavoro artigiano assoggettati a una imposizione considerata invece negativa e limitativa per le costruzioni destinate alla produzione industriale. Ora non può essere misconosciuto che nel corso soprattutto degli ultimi anni, sotto l'urgenza della realtà nuova e per superare la patente ingiustizia contenuta nel testo unico per la finanza locale alcune amministrazioni comunali più avvertite e sensibili hanno dato giustamente una interpretazione estensiva delle norme fino a coprire con il beneficio dell'esenzione i laboratori artigiani di nuova costruzione che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo per gli opifici industriali.

Questo però non può essere considerato sufficiente pensando alle innumerevoli am-

ministrazioni comunali che rifiutano spesso, per non scontrarsi con gli appaltatori del servizio che esigono il massimo della fiscalità, di interpretare e di applicare la norma nel senso più favorevole alle attività artigiane, costringendo gli artigiani a pagare l'imposta anche per ambienti che presentano le caratteristiche indicate dal testo unico per la finanza locale, e nel contempo escludendo dal beneficio dell'esenzione tutti gli ambienti artigiani che servono ad una produzione o ad un servizio senza utilizzare per questo, macchinario infisso sul terreno come prescrive la legge.

Non può essere ignorato che nelle attuali condizioni produttive anche settori artigiani tradizionali come l'abbigliamento hanno cercato o cercano di adattarsi alle nuove esigenze trasformando il loro modo di produrre, e che le stesse categorie dei servizi

devono godere per i loro ambienti degli stessi diritti e degli stessi benefici di cui godono coloro che hanno tante e maggiori possibilità economiche. D'altra parte la obiezione che, modificando la norma del testo unico e del regolamento si potrebbe obiettivamente aprire un varco alle evasioni, facendo figurare le normali abitazioni come opifici artigiani, non ha più fondamento, risultando la qualifica di artigiano da un pubblico accertamento e da una certificazione effettuata a norma di legge.

Per questo nel sottoporre al vostro esame il presente provvedimento penso di trovare la sensibilità e la comprensione tante volte dimostrata nei confronti dei problemi artigiani per superare l'attuale discriminazione contributiva che colpisce i più deboli beneficiando nel contempo coloro che economicamente sono i più dotati.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

All'articolo 30 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, paragrafo sesto, dopo le parole: « o nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali » aggiungere: « e di locali destinati ad accogliere attività artigiane, ».

### Art. 2.

All'articolo 40 del regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, dopo le parole: « Sono considerati opifici industriali, » aggiungere: « e locali destinati ad accogliere attività artigiane »; alla lettera a) dello stesso articolo 40 dopo le parole: « trasformare ed adottare materie prime », aggiungere: « e alle attività artigiane riconosciute tali dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 ».